

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n.146 (art. 8)

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

GU n.119 del 24-5-1999)

Art. 8

Criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e' il soggetto preposto alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria.

2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che e' a conoscenza della capacita' di tutte le linee disponibili, procede alla ripartizione della capacita', garantendo che:

- a) la capacita' sia ripartita su base equa e non discriminatoria;
- b) la ripartizione della capacita' consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Nella ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria il gestore da' prioritari:

- a) ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la mobilita' dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e lo Stato, o le regioni. Tali servizi, in presenza di richiesta di capacita' per altri servizi, non possono comunque assorbire l'intera capacita' delle tratte e delle fasce orarie interessate;
- b) ai servizi di trasporto ad alta velocita' effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture appositamente costruite o adattate e ai servizi di trasporto merci effettuati su linee specializzate per tali servizi, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE.

4. Nell'ambito dei servizi di trasporto viaggiatori e in quello dei servizi merci, diversi da quelli previsti dal comma 3, e' data prioritari rispettivamente:

- a) ai servizi espletati con orario cadenzato o che costituiscono interconnessione cadenzata su piu' linee;
- b) ai servizi in grado di realizzare una interconnessione a rete di diffusione nazionale.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del Trattato CEE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria, alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi, se tali diritti speciali sono indispensabili:

- a) per garantire un buon livello di servizio pubblico;
- b) per garantire un utilizzo efficace della capacita' d'infrastruttura;
- c) per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.